

**CONVENZIONE TRA L'AZIENDA USL TOSCANA CENTRO
ED IL COMANDO LEGIONE CARABINIERI "TOSCANA",
PER ATTIVITA' di MEDICO AUTORIZZATO
ai sensi del D.Lgs 101/2020**

tra

l'Azienda USL Toscana Centro, di seguito denominata Azienda, con sede legale in Firenze, piazza S. Maria Nuova, 1, Codice Fiscale e Partita IVA 06593810481, rappresentata dal Direttore Generale Dr. _____, nato a _____ il _____;

e

il Comando Legione Carabinieri "Toscana", di seguito denominato Comando, con sede legale in Firenze, via dei Pilastri, n. 54 Codice Fiscale e partita IVA 94039850485, rappresentato per la stipula del presente atto, dal Ten. Col. amm. Francesco GALLUCCI, nato a Napoli il 19/04/1976;

premesso

che, il Comando Legione Carabinieri "Toscana", con email del 12/09/2023, ha fatto richiesta all'Azienda USL Toscana Centro di stipula di convenzione per attività di medico autorizzato ai sensi del D.Lgs 101/2020;

che ai sensi della normativa regionale e nazionale vigente in materia di attività libero professionale, ed in particolare della disciplina recata dall'art. 115 e dall'art. 117 del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro, Area Sanità, è possibile svolgere attività professionale, richiesta a pagamento da terzi all'Azienda, fuori dall'orario di lavoro sia all'interno che all'esterno delle strutture mediante apposita convenzione;

che a seguito degli accordi intercorsi tra le competenti strutture dei due enti si è convenuto sulla possibilità di far fronte alla richiesta del

Comando Legione Carabinieri “Toscana” con il personale dirigente dipendente dell’Azienda, a rapporto esclusivo, appositamente individuato ed in possesso dei requisiti necessari per l’esecuzione delle prestazioni oggetto della presente convenzione fuori dall’orario di lavoro istituzionalmente dovuto;

si conviene e si stipula quanto segue

Art. 1 - Oggetto

1. La premessa è parte integrante e sostanziale del presente atto.
2. L’Azienda si rende disponibile, con le modalità ed i tempi di cui ai successivi articoli, a garantire al Comando attività di medico autorizzato, ai sensi del D.Lgs 101/2020, da rendere mediante il proprio personale dirigente medico, a rapporto esclusivo, appositamente individuato ed in possesso delle competenze e dei requisiti per le attività oggetto della presente convenzione fuori dall’orario di lavoro istituzionalmente dovuto.

ART. 2 - Sede

1. L’attività oggetto della presente convenzione viene resa presso le sedi del Comando Legione Carabinieri “Toscana” con sede in Firenze Lungarno Pecori Giraldi nr. 4, che mette a disposizione i locali necessari.

Art. 3 - Modalità di erogazione delle prestazioni

1. L’attività di cui all’art. 1 sarà svolta dal personale dirigente medico dell’Azienda, a rapporto esclusivo, in possesso delle competenze e dei requisiti per l’attività oggetto della presente convenzione fuori dall’orario di lavoro istituzionalmente dovuto, che abbia dato la propria disponibilità, compatibilmente con le esigenze funzionali ed organizzative dell’Azienda, in modo da garantire la regolarità del funzionamento della struttura di appartenenza del personale coinvolto e l’integrale

assolvimento dei compiti istituzionali.

2. Le prestazioni oggetto della presente convenzione sono svolte fuori del normale orario di lavoro in regime di area a pagamento. Non intercorre pertanto alcun rapporto di lavoro tra il personale aziendale ed il Comando.

3. L'Azienda individua la Dr.ssa Raffaella Giannini, Direttore della SOC Medicina legale ospedaliera e di gestione dei conflitti, referente dell'attività di cui alla presente convenzione; in particolare per lo svolgimento delle attività richieste viene individuato il Dr. Alessandro Mani, Direttore della SOS Medicina Preventiva, professionista di riferimento per le funzioni di medico autorizzato, in virtù delle competenze professionali richieste e dei requisiti posseduti.

4. L'attività oggetto della presente convenzione prevede un impegno orario determinato in relazione alle esigenze correlate alle funzioni da svolgere.

5. L'attività di cui alla presente convenzione dovrà essere svolta secondo la programmazione del Comando e comunque d'intesa con il Direttore della SOC Medicina legale ospedaliera e di gestione dei conflitti dell'Azienda nonché con il professionista di riferimento per le funzioni di medico autorizzato. In particolare sono previste, nell'ambito di durata della presente convenzione, attività di redazione di giudizi, visite sul posto di lavoro, incontri, ecc. nonché 4 (quattro) visite mediche.

6. L'impegno orario settimanale complessivo (attività istituzionale e attività resa oltre l'orario di lavoro istituzionalmente dovuto) non deve comunque essere superiore a 48 ore per il singolo dirigente, al fine di garantire l'equilibrio psico-fisico del personale coinvolto e l'integrale e prioritario assolvimento dei compiti d'istituto oltre che ad assicurare la piena funzionalità dei servizi.

7. Il personale dirigente medico dell'Azienda si reca alla sede del Comando di cui all'art. 2 della presente convenzione utilizzando propri

mezzi.

8. La collaborazione oggetto della presente convenzione, non dovrà in alcun modo compromettere il buon andamento dell'attività istituzionale, nel caso in cui ciò si verificasse l'Azienda si riserva di rivedere o annullare la presente convenzione, nei termini previsti dal successivo art. 7.

Art. 4 - Tariffe

1. Il Comando si impegna a corrispondere all'Azienda, per le prestazioni oggetto della presente convenzione, effettuate dal personale dirigente medico dell'Azienda, al di fuori dell'orario di lavoro istituzionalmente dovuto:

- un importo **forfettario** per la nomina, redazione di giudizi, visita del posto di lavoro, incontri, ecc. pari ad **euro 700,00** per la durata della presente convenzione;
- un importo a **prestazione** per singola visita medica pari ad **euro 150,00** (per un totale di n. 4 visite mediche);

2. L'Azienda, a seguito di trasferimento dal parte del Comando degli importi complessivi dovuti per l'attività resa, provvede a liquidare al professionista in interesse i compensi spettanti.

I compensi spettanti al personale dirigente medico che ha svolto l'attività sono al lordo di imposte e comprensivi dei tempi e dei costi di percorrenza.

3. L'attività svolta da parte del personale dirigente medico dell'Azienda in favore del Comando verrà opportunamente registrata, convalidata dal referente dell'attività di cui alla presente convenzione e dal professionista di riferimento per le funzioni di medico autorizzato nonché da parte del Comando, in modo che vengano rendicontati ed attestati i giorni e le ore impegnate per l'erogazione delle prestazioni oggetto della presente convenzione. Una copia verrà inviata alla SOS Libera Professione dell'Azienda.

4. Le tariffe relative all'attività svolta sono corrisposte dal Comando, a seguito di fattura emessa dal Dipartimento Amministrazione, pianificazione e controllo di gestione dell'Azienda USL Toscana Centro, su richiesta della SOS Libera Professione, secondo le modalità indicate in fattura. I dati per la fatturazione sono i seguenti: Comando Legione Carabinieri Toscana – Servizio Amministrativo – Via dei Pilastri, 54 – 50121 Firenze – C.F. 94039850485. In fattura viene indicata la descrizione dell'attività resa ai sensi della presente convenzione, con l'indicazione dei codici CIG e IBAN nonché l'annotazione “scissione dei pagamenti” in ossequio alla circolare dell'Agenzia delle Entrate n.1/E del 09/02/2015, e verrà inviata in formato elettronico e per il tramite del Sistema di Interscambio della P.A. con l'indicazione del codice I.PA.9JDOKZ.

5. I compensi spettanti al personale dirigente medico dell'Azienda che ha svolto l'attività saranno corrisposti a seguito di pagamento della fattura da parte del Comando.

6. La quota di spettanza del personale dirigente medico dell'Azienda che ha svolto le prestazioni, trattenuti i costi aziendali, l'IRAP e l'utile aziendale, è al lordo delle imposte ed è comprensiva dei tempi e dei costi di percorrenza.

Art. 5 - Responsabilità

1. L'Azienda USL Toscana Centro è esonerata da qualsiasi responsabilità ed onere economico per l'uso degli immobili e delle attrezzature ed arredi esistenti presso il Comando.

2. La responsabilità civile verso terzi, ad esclusione della colpa grave e dolo, derivante dall'attività del personale dirigente medico, ai sensi della presente convenzione, è a carico del Comando, beneficiaria delle prestazioni. Nel caso in cui il dirigente medico dell'Azienda, nell'esercizio delle attività oggetto della presente convenzione, subisse un infortunio

coperto dall'INAIL, il Comando è tenuto a darne tempestiva comunicazione all'Azienda che provvederà alla relativa denuncia nelle forme e nei termini di legge. L'Azienda e il Comando saranno sollevati da qualsiasi responsabilità, diretta o indiretta, connessa o conseguente all'utilizzo del proprio mezzo di trasporto da parte del personale dirigente medico per il raggiungimento della sede di effettuazione della prestazione stessa.

3. Il Comando, soggetto ospitante nell'ambito della presente convenzione, si impegna a garantire la sicurezza sui luoghi di lavoro ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e normativa ad esso collegata.

Art. 6 – Trattamento dati personali

1. Ai sensi e per gli effetti del Regolamento Generale 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, divenuto efficace dal 25 maggio 2018 (Regolamento Generale sulla Protezione dei dati – GDPR) e del D.Lgs. 196/2003 e s.m.i. le parti, Azienda USL Toscana Centro e il Comando, si qualificano ai sensi dell'art. 4 n. 7 del GDPR quali autonomi Titolari del trattamento dei dati relativamente all'attività di cui alla presente convenzione. Per effetto di quanto evidenziato, le parti garantiscono che il personale interno e coinvolto nell'attività disciplinata dal presente atto è autorizzato dal titolare al trattamento dei dati ai sensi dell'art. 29 del GDPR nonché ai sensi dell'art. 2-quaterdecies del D.Lgs 196/2003 e tenuto al rispetto delle norme e delle prassi nazionali ed europee riguardo al trattamento dei dati personali.

2. Le parti si impegnano a fornire adeguata formazione al personale di cui sopra rispetto agli obblighi previsti in merito dalla normativa.

3. L'Azienda USL Toscana Centro, infine, garantisce che il personale ad essa afferente e coinvolto nelle attività oggetto della presente convenzione sia vincolato al rispetto del segreto professionale.

Art. 7 – Normativa Anticorruzione

1. Le parti si impegnano a rispettare, nell'esecuzione delle proprie obbligazioni, le specifiche norme di riferimento in materia di anti-corruzione e a non porre in essere alcun comportamento idoneo a configurare le ipotesi di reato di cui alla normativa vigente. Il mancato rispetto degli obblighi di cui alla normativa vigente (a prescindere dalla effettiva consumazione del reato o dalla punibilità dello stesso), sarà considerato un inadempimento rilevante e darà diritto a ciascuna delle parti di risolvere anticipatamente la presente Convenzione ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1456 cc., senza alcun preavviso e senza ulteriori obblighi o responsabilità, mediante lettera raccomandata contenente la sintetica indicazione delle circostanze di fatto o dei procedimenti giudiziari – dimostrati anche in base a notizie riportate dalla stampa o da altri mezzi di comunicazione – comprovanti l'inadempimento in questione, fatto salvo in ogni caso il risarcimento del danno.

Art. 8 - Durata

1. La presente convenzione decorre dalla data del 01/01/2024 ed ha validità annuale. Le parti concordano che laddove si verificasse in sede regionale e/o nazionale, durante il periodo di validità della convenzione, un evento normativo inerente all'attività in oggetto e a quanto disposto con il presente atto, questo sarà ad esso uniformato, ferma restando la facoltà di recedere per entrambe le parti secondo le modalità di cui al successivo comma 2.
2. Ciascun contraente si riserva altresì la facoltà di recedere dalla presente convenzione dando un preavviso di 30 giorni da far pervenire a mezzo PEC.

Art. 9 - Registrazione e competenze giurisdizionali

1. Il presente atto consta di n. 8 pagine e viene sottoscritto con firma

digitale ai sensi e per gli effetti dell'articolo 15, comma 2-bis della legge 241/1990.

2. Ai sensi dell'articolo 62, R.D.23 maggio 1924, n. 827 le spese per l'imposta di bollo non sono a carico dell'Arma dei Carabinieri. Ai sensi dell'art. 8 del DPR 642/1972 le spese di bollo sono poste a carico dell'Azienda la quale provvederà ad assolvere il pagamento dell'imposta in modo virtuale come da Autorizzazione Agenzia delle Entrate Ufficio Territoriale Firenze 1 prot. 104296 del 04/12/2015.

3. Le parti convengono altresì che in caso di controversia non risolta in via stragiudiziale, sia competente in via esclusiva il Foro di Firenze.

Letto approvato e sottoscritto.

Firenze, _____

Azienda USL Toscana Centro
Il Direttore Generale

Dr. _____

Comando Legione Carabinieri "Toscana"
Il CAPO SERVIZIO AMMINISTRATIVO

Ten. Col. Amm. Francesco Gallucci
